



---

## CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO Seconda Sessione 2018

### ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

### LE GARANZIE NEI CONTRATTI PUBBLICI

10 gennaio 2019

SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

---

Relatore: ing. Massimino Cavallaro

## **Applicazione del Codice Civile**

Libro Quarto - Delle obbligazioni – articoli da 1655 a 1677

Titolo III - Dei singoli contratti

Capo VII - Dell'appalto

### **Art. 1655 - Nozione.**

**L'appalto è il contratto** col quale una parte assume, **con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio**, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

## Concetto di Rischio

L'inciso "**con organizzazione dei mezzi necessari**" conferisce una connotazione tecnica al rischio dell'appaltatore, il quale non deve sempre commisurare l'importanza dell'appalto alla sua potenzialità tecnica.

Il rischio è il **rischio tecnico**:

l'appaltatore deve, nell'organizzare il cantiere e nell'eseguire i lavori sopportare quei danni che possono essere a lui imputabili o per cattiva organizzazione o per non felice scelta dei suoi collaboratori ed operai.

Egli deve dare l'opera compiuta in perfetto stato e quindi deve eliminare, a sue spese, in corso d'opera o alla fine le imperfezioni che man mano si vanno scoprendo e se il risultato finale non sarà quale egli aveva sperato e se anche, in luogo di lucrare, avrà avuto una perdita, tutto ciò ricadrà a suo carico, purché si sia sempre entro i limiti del rischio dell'organizzazione.

## **Garanzie nel Codice Civile**

**L'art. 1667 del C.C.** prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.

L'appaltatore, come suo obbligo fondamentale, è tenuto ad eseguire bene l'opera affidatagli, con materiali idonei e a perfetta regola d'arte.

L'inosservanza di queste regole essenziali nella condotta degli appalti porta ad affermare che l'assuntore è tenuto a garantire il risultato tecnico dell'opera dedotta in contrario.

## SISTEMA DI GARANZIE PREVISTE DAL CODICE DEI CONTRATTI

### **Quadro Normativo Vigente dal 25 aprile 2018**

(data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n.31 – G.U. n.83 del 10,04,2018)\*

**Art. 35. , comma 18 – Garanzia sull'erogazione dell'Anticipazione**

**Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)**

**Art. 103. (Garanzie definitive)**

Garanzia definitiva

Polizza di assicurazione per danni e verso terzi

Garanzia per l'emissione della rata di saldo

Polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera

**Art. 104. (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)**

\* Abrogazione del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123.

## GARANZIA SULL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

### Art. 35. , comma 18 D.Lgs 50/2016

L'erogazione dell'anticipazione (20% importo del contratto) è subordinata alla costituzione di **garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa** di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

#### La garanzia può essere rilasciata:

- a) da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1.09.1993, n.385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
- b) dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Lo schema di polizza è definito dal Decreto Ministero S.E. 19.01.2018 , n. **31**.

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Generalità

Ai sensi **dell'art. 93 del D.Lgs 18.04.2016**, n.50 (Codice dei contratti pubblici), ai fini della partecipazione a procedure di gara pubbliche disciplinate dal medesimo Codice, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "*garanzia provvisoria*".

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Scopo

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, comma 6, la garanzia copre :

- a) La mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario (anche in assenza di dolo o colpa grave);
- b) L'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159.

**Scopo della garanzia provvisoria** - alla stregua della caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 del Codice civile -

**assicurare la serietà e la congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico nonché dell'impegno futuro che questi si assume**, evitando che per fatto riconducibile all'affidatario non si giunga alla sottoscrizione del contratto.



## Garanzie per la partecipazione alla procedura

Con l'espressione "***ogni fatto riconducibile all'affidatario***" il legislatore intende fare riferimento non solo ai casi in cui l'aggiudicatario rifiuti di sottoscrivere il contratto ma anche quelli in cui lo stesso non sia in possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione (C. Stato 07.11.2016, n.4644).

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### **Raggruppamento temporaneo, avvalimento**

**In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese**, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

**In caso di contratto di avvalimento**, l'onere di prestare la garanzia provvisoria nelle forme prestabilite grava necessariamente sul soggetto che partecipa alla gara, non potendo lo stesso ricadere sul soggetto ausiliario.

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Importo

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, comma 1, la garanzia deve essere pari al 2% dell'importo a base di gara indicato nel bando o nell'invito (comprensivo degli oneri della sicurezza "*specifici*", si veda per approfondimenti Oneri sicurezza e manodopera nei bandi di gara e nelle offerte).

La stazione appaltante, motivatamente, al fine di rendere tale importo proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto ed al grado di rischio ad esso connesso:

- può ridurre l'importo sino all'1%;
- può incrementare l'importo sino al 4%.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2% dell'importo a base di gara.

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Riduzioni

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto:

- del 50%, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- nelle misure variabili indicate al comma 7, del medesimo art.93, per gli operatori economici che, in sede di offerta, segnalino e, nei modi prescritti dalle norme vigenti, documentino, il possesso di determinate certificazioni/registrazioni o il rispetto di determinate normative.

**Le due tipologie di riduzioni non sono cumulabili tra loro, mentre lo sono le riduzioni dovute al possesso di certificazioni o al rispetto di normative; in questo caso, ai fini del cumulo, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Riduzioni

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo:

- a) **è ridotto del 50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- b) **è ridotto del 50 per cento**, non cumulabile con quella di cui alla lettera a), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

### Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,

- c) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto del 30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

### Nei contratti relativi a servizi o forniture,

- d) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto del 20 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009.

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Riduzioni

#### Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,

- e) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 15 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a), b), c) e d) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

#### Nei contratti di servizi e forniture,

- f) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento**, non cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

**In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Esclusioni

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, comma 10, la disciplina della garanzia provvisoria non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto:

- a) la redazione della progettazione;
- b) la redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
- c) compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, comma 1, ultimo periodo, è altresì facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria nei casi di affidamento diretto o di esecuzione in amministrazione diretta di contratti di importo inferiore a 40.000 Euro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2, lettera a).

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Forma

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, commi 2 e 3, la garanzia può essere prestata - a scelta dell'offerente - in una delle seguenti forme:

- 1) **cauzione** costituita, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice:
  - con bonifico, in assegni circolari oppure in contanti (fermo restando il limite di utilizzo del contante disposto dall'art. 49 del D.Lgs 21/11/2007, n. 231, comma 1);
  - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
- 2) **garanzia fideiussoria** conforme agli schemi tipo adottati con D.M. Svil. Econ. 19.01.2018, n.31 (emanato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, comma 9), rilasciata:
  - da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
  - da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
  - dagli intermediari iscritti nell'albo di cui art. 106 del D.Lgs 01.09.1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro di cui al D.Lgs 27.01.2010, n. 39.



## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Contenuti

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, comma 4, la garanzia deve espressamente prevedere:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione relativa alla tardività delle istanze proposte contro il debitore, di cui all'art. 1957 del Codice civile, comma 2;
- c) l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante.

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Durata

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, comma 5, la garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il bando di gara o l'invito possono:

- richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla presumibile durata del procedimento;
- prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura.

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Svincolo

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, commi 6 e 9, la garanzia provvisoria è svincolata:

- **ai non aggiudicatari**, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione ad altro operatore economico, e comunque tempestivamente ed entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia;
- **all'aggiudicatario**, automaticamente, al momento della sottoscrizione del contratto.

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

L'art. 93 del D.Lgs 50/2016, comma 8, dispone che l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Il soggetto che si impegna al rilascio della garanzia per l'esecuzione del contratto può essere sia chi ha rilasciato la garanzia provvisoria che un altro soggetto ma non, neppure quando la garanzia provvisoria sia stata costituita dal deposito di un assegno circolare, lo stesso concorrente (si veda: C. Stato 13.07.2009, n. 4418).

L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

## Garanzie Definitive

### Generalità

Ai sensi **dell'art. 103, comma 1**, del D.Lgs 18.04.2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva".

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs 18.04.2016, n.50, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

## Garanzie Definitive

### Scopo

La Garanzia definitiva, nei limiti dell'importo garantito, cautela l'Amministrazione:

- per l'eventuale **maggiore spesa sostenuta** per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore
- per provvedere al pagamento di **quanto dovuto** dall'esecutore **per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme** e prescrizioni dei **contratti collettivi, delle leggi** e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica **dei lavoratori** comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla **inosservanza di norme e prescrizioni** dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei **lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto**.

## Garanzie Definitive

### Raggruppamento temporaneo, avvalimento

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del D.Lgs 18.04.2016, n.50,  
**in caso di un raggruppamento temporaneo di imprese**, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**In caso di contratto di avvalimento**, l'onere di prestare la garanzia provvisoria nelle forme prestabilite grava necessariamente sul soggetto aggiudicatario, non potendo lo stesso ricadere sul soggetto ausiliario.

## Garanzie Definitive

### Importo

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs 18.04.2016, n.50 , la garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati:

- in caso di aggiudicazione con **ribasso superiore al dieci per cento** la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
- In caso di aggiudicazione con **ribasso superiore al venti per cento**, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.



## Garanzie Definitive

### Riduzioni

**Alla garanzia Definitiva si applicano le medesime riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.**

### Reintegrazione

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

## Garanzie Definitive

### Esclusioni

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs 18.04.2016, n.50, La Garanzia Definitiva è **facoltativa** esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) (affidamenti diretti sotto i 40.000,00 euro);
- a) per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità;
- a) per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. In tal caso, l'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

## Garanzie Definitive

### Forma

Ai sensi dell'art. 103, commi 1, e 4 del D.Lgs 50/2016, la garanzia definitiva può essere prestata - a scelta dell'offerente - in una delle forme previste dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016, commi 2 e 3.

- 1) **cauzione** costituita, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice:
  - con bonifico, in assegni circolari oppure in contanti (fermo restando il limite di utilizzo del contante disposto dall'art. 49 del D.Lgs 21.11.2007, n. 231, comma 1);
  - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
- 2) **garanzia fideiussoria** conforme agli schemi tipo adottati con D.Min. Sviluppo Econ. 19.01.2018, n. 31 (emanato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, comma 9), rilasciata:
  - da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
  - da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
  - dagli intermediari iscritti nell'albo di cui art. 106 del D.Lgs 01.09.1993, n.385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro di cui al D.Lgs 27.01.2010, n. 39.

## Garanzie Definitive

### Contenuti

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs 50/2016, la garanzia deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## Garanzie Definitive

### **Durata**

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016, la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

## Garanzie Definitive

### Svincolo

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

## Garanzie Definitive

### Garanzia a corredo della rata di Saldo

Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016,

il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

## Garanzie Definitive

### Polizza di Assicurazione – Oggetto - Importo

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016

l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori **una polizza di assicurazione** che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.



## Garanzie Definitive

### Polizza di Assicurazione – Decorrenza - Durata

La copertura assicurativa

**decorre** dalla data di consegna dei lavori

**cessa** alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**Qualora sia previsto un periodo di garanzia**, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

## Garanzie Definitive

### Polizza indennitaria decennale

**Ai sensi dell'art. 103, comma 8, del D.Lgs 50/2016**

**per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35,**

il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,

**una polizza indennitaria decennale** a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

**una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi**, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

## Garanzie Definitive

### Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs 50/2016

**per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare  
ove prevista dal bando o dall'avviso di gara,  
per gli appalti di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro**

**il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103,**

- a) una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento«;
- b) una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione".

## SCHEMI

Art. 93, comma 8-bis del D.lgs 50/2016 - Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

Art. 103, comma 9, del D.lgs 50/2016 - Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 gennaio 2018 , n. 31 .

**Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

Titolo	Riferimenti normativi
Garanzia fideiussoria per la cauzione Provvisoria	Decreto legislativo n. 50/2016, art. 93, comma1
Garanzia fideiussoria per la cauzione Definitiva	Decreto legislativo n.50/2016, art. 103, comma 1
Garanzia fideiussoria per l'anticipazione	Decreto legislativo n.50/2016, art. 35, comma 18
Garanzia fideiussoria per la rata di saldo	Decreto legislativo n.50/2016, art. 103, comma 6
Garanzia fideiussoria per la risoluzione	Decreto legislativo n.50/2016, art. 104, comma 1
Garanzia fideiussoria di buon adempimento	Decreto legislativo n.50/2016, art. 104, comma 1

## **Cauzione rilasciata da un operatore non abilitato**

La cauzione provvisoria rilasciata da un operatore non abilitato equivale a cauzione provvisoria mancante e, come tale, non può in alcun modo essere sanata alla stregua di una mera irregolarità documentale, trattandosi di una precisa carenza degli elementi a corredo dell'offerta.

(TAR Campania, 28.08.2018, n. 5292; C. Stato 05.05.2016, n. 1803).

E' assimilato al caso di inesistenza del documento attestante la produzione della garanzia provvisoria quello in cui caso la cauzione risulti prestata da intermediari non iscritti o cancellati - alla data di produzione della garanzia - dall'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/1993 (Testo unico bancario).

## Garanzie per la partecipazione alla procedura

### Applicazione nei settori speciali

Le disposizioni in materia di cauzioni dettate per i settori ordinari dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs 50/2016 possono trovare applicazione nei settori speciali solo se la *lex specialis* espressamente le richiami, pertanto nei settori *de quibus* deve riconoscersi, in astratto, la possibilità che ogni singola gara sia autonomamente regolamentata anche in difformità dalle previsioni recate dai menzionati articoli, essendo rimessa a ciascuna amministrazione procedente la discrezionalità in ordine all'applicazione o meno della normativa sulle garanzie prevista per gli altri settori.

Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto del nesso di necessità della deroga rispetto all'oggetto dell'appalto e del principio di proporzionalità, da coniugarsi con il perseguimento della tutela della concorrenza e del principio di massima partecipazione, dovendo la stazione appaltante stabilire le modalità di prestazione della cauzione e il relativo ammontare in modo coerente con la natura e l'oggetto dell'appalto, dovendo garantire ai partecipanti analoghe - rispetto a quelle dei settori ordinari - condizioni di accesso alla gara, laddove la stessa non abbia quel carattere di specificità che ne giustifichi la deroga alla disciplina generale (TAR Sicilia, 24.11.2017, n.2740).